

Art. 4. L'esecuzione del presente decreto è affidata al Segretario del Dicastero dell'interno e polizia.

14.2.32. Regio Decreto 10 marzo 1862, n. 503

Attribuzione al Ministero di agricoltura, industria e commercio della suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei demani comunali, ex feudali, ecclesiastici ed altri soggetti a diritti di uso verso le popolazioni delle Province meridionali

Vista la Legge 12 dicembre 1816;

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale in Napoli in data 1° gennaio 1861;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. A far tempo dal 1° aprile p.v. la suprema direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei demani comunali, ex feudali, ecclesiastici od altri soggetti a diritti d'uso verso le popolazioni delle Province meridionali, affidata finora al Ministero dell'interno passerà nelle competenze del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. Le operazioni di divisione di cui sopra, che non sono state dai Commissari speciali ultimate nel tempo prescritto dal D.Lgt. del 1° gennaio 1861, sono delegate al Prefetto col concorso del Consiglio di Prefettura.

Art. 3. Sono conferite ai Prefetti, sotto l'osservanza delle norme ed istruzioni vigenti, tutte le attribuzioni già demandate dai Decreti della cessata Luogotenenza Generale di Napoli, in data 1° gennaio e 3 luglio 1861, ai Commissari speciali.

Art. 4. I Prefetti potranno sotto la loro responsabilità delegare i Sotto-prefetti, Consiglieri di Prefettura od Aggiunti per lo esequimento delle operazioni di cui negli articoli precedenti.

Art. 5. Nulla è innovato alle pressistenti disposizioni sulla materia in quanto non siano contrarie al presente Decreto.